



COMUNE DI RIETI

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART.6 COMMA 1 REGOLAMENTO COMUNALE)

Dal _____ il Comune di RIETI ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n°88 del 09.09.2015, modificato con deliberazione n° _____ avente ad oggetto " Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno".

L'imposta si applica sui pernottamenti di ospiti non residenti nel Comune di RIETI e per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

In base alla deliberazione di G.C. n.-----La misura dell'imposta per questa struttura ricettiva è di Euro _____ a persona per notte.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) i minori fino al compimento sedicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio nei casi di emergenze e calamità ;
- d) i gruppi organizzati composti da almeno 20 persone. Per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o da Federazione Sportiva con unica prenotazione;
- e) i soggetti con invalidità al 100% ed un accompagnatore;
- f) i residenti della Provincia di Rieti che pernottano per ragioni di lavoro.
- g) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 8 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, come di seguito riportate:

Art. 8, c. 2: *Per l'omesso, ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del decreto legislativo n.472/97.*

Art. 8, c. 3: *Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del Regolamento per l'Imposta di Soggiorno, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 saranno applicate le norme penali come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza di eventuali benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;*

Art. 8, c. 4: *In caso di documentazione incompleta l'Amministrazione può conferire un termine non superiore a 30 giorni per consentire ai soggetti interessati le integrazioni dovute.*

Per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del Regolamento per l'Imposta di soggiorno oltre i 30 giorni dal termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/2000.;

Art. 8, c. 5: *Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'Imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*

La presente informativa sarà distribuita nella lingua italiana e tradotta in: inglese - francese – spagnolo e tedesco